

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER
ULTERIORI ATTIVITÀ DEI CORSI DI STUDIO IN
DISCIPLINE DELL'UNIONE EUROPEA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E
COOPERAZIONE (L-36 & L-37)
E IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E POLITICHE DI COOPERAZIONE (LM-62)**

UNIVERSITÀ DI MACERATA - FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Approvato nell'adunanza del giorno 23 giugno 2009
del Consiglio unificato dei Corsi di studio
in Discipline dell'Unione Europea, Relazioni Internazionali e Cooperazione (L-36 & L-37)
e in Relazioni Internazionali e Politiche di Cooperazione (LM-62)

Art. 1

Riconoscimento crediti per seminari

1. La partecipazione alle attività seminariali è libera ed indipendente dagli esami sostenuti. Ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi la frequenza alle suddette attività è obbligatoria
2. La prova finale per l'attribuzione di crediti per attività seminariali è obbligatoria e può essere espressa in termini di idoneità o voto in trentesimi.
3. Se il seminario si svolge presso un'altra Facoltà dell'Ateneo è necessario che l'accreditamento sia stato approvato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 2

Riconoscimento crediti per corsi formativi offerti da enti esterni all'Ateneo

1. Crediti formativi per ulteriori attività possono essere attribuiti in ragione della partecipazione dello studente a corsi formativi offerti da enti esterni all'Ateneo qualora:
 - a) l'argomento del corso sia inerente ai profili formativi della Facoltà e coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio;
 - b) il corso preveda una verifica dell'apprendimento e lo studente abbia superato la prova di verifica;
 - c) il corso sia stato organizzato da un ente accreditato dalla Facoltà, un ente di chiara fama nazionale o internazionale, un istituto universitario o in collaborazione con un istituto universitario;
2. Lo studente deve allegare alla domanda da presentare al Consiglio di Corso di Studio, adeguata documentazione dalla quale si evinca il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonché il numero di ore del corso.

Art. 3

Riconoscimento crediti per ulteriori esami di profitto

I crediti formativi ottenuti per il superamento di esami ulteriori rispetto al piano di studi non possono essere utilizzati a copertura dei crediti formativi previsti per le ulteriori attività, coerentemente con quanto previsto dall'art. 10 del DM 270/2004.

Art. 4

Riconoscimento crediti per stage

Le modalità di svolgimento e le caratteristiche dello stage sono disciplinate dai regolamenti stage approvati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 5

Riconoscimento crediti per conoscenze informatiche

1. Ai fini del riconoscimento di crediti per ulteriori conoscenze informatiche in relazione a corsi diversi da quelli offerti dalla Facoltà è necessario che lo studente presenti la seguente documentazione:

a) diploma attestante il conseguimento dell'European Computer Driving Licence (ECDL) Core, o Start purché comprensivo dei moduli 2, 3 e 4;

oppure

b) attestato di partecipazione ad un corso ufficialmente riconosciuto (di norma FSE), da cui si evinca il superamento di una prova finale relativa agli argomenti di cui ai moduli 2, 3 e 4 dell'ECDL.

2. Non sono idonei al conseguimento dei crediti diversi da quelli previsti al comma 1 i titoli rilasciati a seguito di corsi organizzati privatamente.

3. Nel caso in cui lo studente abbia superato le prove dei sette moduli dell'ECDL, gli verranno attribuiti 6 CFU; nel caso abbia superato unicamente le prove dei moduli 2, 3 e 4, gli verranno attribuiti 4 CFU.

Art. 6

Riconoscimento crediti derivanti da convenzioni con altri Atenei

1. In caso di trasferimento o iscrizione ai corsi triennali da parte di studenti provenienti da altri Atenei la valutazione e il riconoscimento di crediti formativi può avvenire solo sugli esami di profitto effettivamente sostenuti presso Atenei pubblici o privati riconosciuti. Nel caso lo studente abbia usufruito, presso altri Atenei, del riconoscimento di crediti formativi derivanti da specifiche convenzioni questi non saranno riconosciuti.

2. Fatto salvo il valore legale del titolo di studio, in caso di trasferimento o iscrizione ai corsi magistrali da parte di studenti che abbiano usufruito, presso altri Atenei, del riconoscimento di crediti formativi derivanti da specifiche convenzioni, questi ultimi non possano essere considerati per accertare i requisiti di ammissione di cui all'articolo 3 del Regolamento di corso di Studio. Tale accertamento può avvenire solo sugli esami di profitto effettivamente sostenuti presso Atenei pubblici o privati riconosciuti.

Art. 7

Riconoscimento crediti per attività lavorativa

1. L'attività lavorativa o il Servizio Civile Volontario possono essere riconosciuti in luogo dello stage, con l'attribuzione di 4 CFU, purché si tratti di attività inerente ai profili formativi della Facoltà e coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio. I suddetti 4 CFU possono essere attribuiti una sola volta nell'ambito del singolo percorso formativo.
2. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1, lo studente deve allegare alla domanda da presentare al Consiglio di Corso di Studio adeguata documentazione (composta da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi di legge o da una dichiarazione del superiore diretto) attestante la durata del rapporto di lavoro, la qualifica professionale e le mansioni ricoperte.

Art. 8

Disposizioni finali

Per i casi non previsti nel presente Regolamento, ma analogamente giustificabili secondo i criteri richiamati all'art. 2, co. 1, lettera a, e adeguatamente documentati, eventuali deroghe saranno rimesse all'insindacabile giudizio del Consiglio.